

Delibera n. 159/2020

Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 settembre 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a) e b), e 3, lett. g);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "*Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)*", ed in particolare l'articolo 37, commi 3 e 9;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante "*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria*";
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 72/2016 del 27 giugno 2016, recante "*Attuazione della delibera n. 96/2015 - modalità applicative e differimento termini*";
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante "*Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni*";
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 138/2017, del 22 novembre 2017, recante "*Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell'Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 in materia di sistema tariffario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni*";
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 43/2019, del 18 aprile 2019, recante "*Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato*

da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021”;

- VISTI** i Prospetti Informativi della Rete PIR 2018 (Edizione dicembre 2017, PIR 2019 (Edizione dicembre 2017) e PIR 2019 (Edizione maggio 2019), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI);
- VISTE** le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25, con le quali sono stati accolti, nei sensi e limiti di cui alle rispettive motivazioni, i ricorsi presentati da Db Bahn Italia S.r.l. (di seguito: DB Bahn), da SNCF Voyages Italia s.r.l. (di seguito: SNCF) e da ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft (di seguito: OBB), e per l’effetto annullata, entro i medesimi limiti, la citata delibera dell’Autorità n. 75/2016 nonché gli atti conseguenziali;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 28/2020, del 30 gennaio 2020, recante *“Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, relative alla delibera dell’Autorità n. 75/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Avvio procedimento”*, con cui l’Autorità ha avviato il procedimento di ottemperanza alle citate sentenze del TAR Piemonte, fissandone il termine per la conclusione al 30 giugno 2020;
- VISTE** le note del 26 marzo 2020 (prott. ART 4847/2020 e 4848/2020) con le quali, per esigenze istruttorie nell’ambito di detto procedimento di ottemperanza, gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto, rispettivamente, alle imprese ferroviarie operanti sulla rete ferroviaria nazionale ed al gestore dell’infrastruttura, puntuali informazioni tecnico-economiche relative al periodo 2012-2019;
- VISTA** la delibera n. 108/2020, del 18 giugno 2020, recante *“Procedimento avviato con delibera n. 28/2020. Proroga del termine di conclusione”*, con cui l’Autorità, in ragione delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Uffici, e tenuto altresì conto - vista anche l’istanza, pervenuta da RFI, di proroga dei termini per la trasmissione della documentazione richiesta - di quanto previsto dalla delibera n. 69/2020, come modificata dalla delibera n. 83/2020, ha prorogato al 30 settembre 2020 l’indicato termine di conclusione del procedimento di cui alla citata delibera n. 28/2020;
- VISTA** la nota prot. 8849/2020 del 18 giugno 2020, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno conseguentemente prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la trasmissione da parte di RFI delle informazioni richieste con la citata nota prot. 4848/2020;
- VISTE** le note del 18 giugno 2020, con cui gli Uffici dell’Autorità hanno richiesto integrazioni documentali alle seguenti imprese ferroviarie:
- ÖBB-Personenverkehr AG (prot. ART 8853/2020);

- SNCF Voyages Italia (prot. ART 8852/2020);
- DB Bahn Italia S.r.l. (prot. ART 8854/2020);
- Trenitalia S.p.A. (prot. ART 8851/2020);
- Ferrovie Federali Svizzere S.A. (prot. ART 8855/2020);
- EuroExpress Sonderzüge GmbH & Co. KG e Train4you Vertriebs GmbH (prot. ART 8861/2020);

VISTE le note del 19 giugno 2020 con cui gli Uffici dell’Autorità hanno sollecitato l’invio delle informazioni richieste con la citata nota prot. 4847/2020 alle seguenti imprese ferroviarie:

- Thello S.A.S.U. e J SCo RZD (Russian Railways) (prot. ART 8935/2020);
- Mercitalia Shunting Terminal S.p.A. (prot. ART 8936/2020);

VISTE la nota del 30 giugno 2020 (prot. ART 9503/2020), con cui RFI ha provveduto a trasmettere le informazioni richieste con la citata nota prot. 4848/2020, nonché le integrazioni documentali pervenute da ÖBB-Personenverkehr AG (prot. ART 9712/2020); SNCF Voyages Italia (prot. ART 10688/2020); DB Bahn Italia S.r.l. (prot. ART 10723/2020 e 11615/2020); Trenitalia S.p.A. e Thello S.A.S.U. (prot. ART 9714/2020); Ferrovie Federali Svizzere S.A. (prot. ART 9187/2020); e SCo RZD (Russian Railways) (prot. ART 12671/2020);

VISTE le ulteriori interlocuzioni occorse con ÖBB-Personenverkehr AG, ed in particolare:

- la nota prot. 10560/2020 del 20 luglio 2020, con cui, in considerazione dell’incompletezza delle integrazioni documentali pervenute, gli Uffici dell’Autorità, motivando ulteriormente la richiesta, individuavano un nuovo termine per il completamento dell’integrazione informativo/documentale di cui alla citata nota prot. 8853/2020;
- la nota di riscontro del 31 luglio 2020 (prot. ART 11316/2020), con cui l’impresa ribadiva, tra l’altro, la propria posizione contraria a fornire informazioni di natura economica sui servizi svolti al di fuori dei confini nazionali, non condividendone le finalità nell’ambito del procedimento;

VISTE le ulteriori interlocuzioni occorse con DB Bahn Italia S.r.l., ed in particolare:

- la nota prot. 11615/2020 del 7 agosto 2020, con cui, in considerazione dell’incompletezza delle integrazioni documentali trasmesse, gli Uffici dell’Autorità, motivando ulteriormente la richiesta, individuavano un nuovo termine per il completamento dell’integrazione informativo/documentale di cui alla citata nota prot. 8854/2020;
- la nota di riscontro del 31 agosto 2020 (prot. ART 12340/2020), con cui l’impresa dichiarava, tra l’altro, di non disporre delle informazioni di natura economica sui servizi svolti al di fuori dei confini nazionali, esprimendo inoltre perplessità in merito al rilievo di tali dati nell’ambito del procedimento, e richiedendo di essere audita al riguardo;

CONSIDERATO

che in esito all'istruttoria svolta in merito alle informazioni acquisite, sulla base delle risultanze rappresentate dagli Uffici dell'Autorità:

- persistono necessità di integrazioni documentali, per la rilevanza delle quali risulta tra l'altro necessario, in particolare con riferimento a ÖBB-Personenverkehr AG e DB Bahn Italia S.r.l., svolgere adeguati approfondimenti - anche attraverso specifiche audizioni - circa le ragioni della mancata trasmissione di una parte essenziale delle informazioni richieste, in considerazione anche della natura di ricorrenti di tali due imprese, al pari di SNCF Voyages Italia, nel contenzioso oggetto del procedimento di ottemperanza;
- il completamento del quadro informativo di riferimento richiede ulteriori interlocuzioni anche con le altre imprese ferroviarie destinatarie della richiesta prot. 4847/2020;

RILEVATO

che, alla luce di quanto illustrato, la tempistica complessivamente necessaria per il completamento del quadro informativo di riferimento e delle susseguenti analisi, nonché per l'effettuazione delle valutazioni di competenza, non risulta compatibile con il termine del 30 settembre 2020 attualmente previsto per la conclusione del procedimento avviato con la citata delibera dell'Autorità n. 28/2020;

RITENUTO

conseguentemente necessario prorogare al 22 dicembre 2020 l'indicato termine di conclusione del procedimento di cui alla citata delibera n. 28/2020, in ragione delle illustrate esigenze istruttorie;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 22 dicembre 2020, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il termine di cui al punto 3 della delibera n. 28/2020 del 30 gennaio 2020, per la conclusione del procedimento di ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25;
2. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Db Bahn Italia S.r.l., SNCF Voyages Italia s.r.l., ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft.

Torino, 15 settembre 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)